(61) In merito a tale argomentazione si sottolinea che non è stata dimostrata l'assenza di produttori comunitari del prodotto di qualità «nastro» nella Comunità e che non si può escludere che il prodotto di qualità «nastro» sia stato oggetto dell'inchiesta iniziale senza essere classificato come tale. Si sottolinea comunque che è possibile istituire misure su un prodotto anche se non tutti i sottotipi di tale prodotto sono stati sottoposti a inchiesta separatamente.

(62) Quanto alla presente inchiesta, si ricorda che lo scopo è quello di valutare se il prodotto di qualità «nastro» debba essere considerato un prodotto diverso dagli altri tipi di TFP, e non quello di effettuare una valutazione del pregiudizio causato all'industria comunitaria o effettuare una valutazione dell'interesse della Comunità. È bene tuttavia sottolineare che dall'inchiesta è emersa la presenza di almeno un produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro», il quale fornisce il mercato dal 2008 ed è coinvolto da molti anni nel processo produttivo di semilavorati di qualità «nastro». Nella Comunità esisteva almeno un'altra società attiva nella produzione di semilavorati di qualità «nastro» durante il periodo considerato. Si ricorda inoltre che nel corso della presente inchiesta l'industria automobilistica (Associazione europea dei costruttori di automobili — ACEA) è stata contattata e ha dichiarato di non essere una parte interessata. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

6. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(63) Dalle conclusioni di cui sopra risulta che, malgrado alcune differenze, il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi del prodotto oggetto delle misure hanno in comune le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Inoltre non si è potuto dimostrare che il prodotto di qualità «nastro» abbia un unico possibile utilizzo e che altri tipi del prodotto oggetto di misure non siano intercambiabili. Si conclude di conseguenza che il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP debbano essere considerati come un unico prodotto e che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di TFP originari della RPC debba concludersi senza modifica delle misure antidumping in vigore.

(64) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state formulate le precedenti conclusioni. È stato loro concesso un termine per presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.

(65) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate ma non hanno cambiato la conclusione di non modificare la definizione dei prodotti cui si applicano le misure antidumping vigenti sulle importazioni di Tribunale della funzione pubblica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della RPC viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT